MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO PAOLO MICHETTI”

Francavilla al Mare (CH) • Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

DOCUMENTO UFFICIALE D'ISTITUTO — TRANSIZIONE DIGITALE E INNOVAZIONE DIDATTICA

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’USO CONSAPEVOLE, ETICO E SICURO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELLA DIDATTICA

Linee guida operative, principi antropocentrici, tutela della privacy e contrasto al plagio in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), al D.M. n. 166/2025 e al GDPR

ESTREMI DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE	
Collegio dei Docenti	Approvato con Delibera n. 4 del 30 giugno 2026
Consiglio di Istituto	Approvato con Delibera n. 80 del 30 giugno 2026
Pubblicazione e Decorrenza	Albo Online d'Istituto e Portale Unica – Entrata in vigore dal 1° luglio 2026

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. P. MICHETTI” – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’USO CONSAPEVOLE, ETICO E SICURO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELLA DIDATTICA

ESTREMI DI APPROVAZIONE:

- Adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 giugno 2026 con Delibera n. 4;
- Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno 2026 con Delibera n. 80;
- Visto il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e le Linee guida ministeriali adottate con D.M. n. 166/2025.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'accesso e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo “F. P. Michetti”, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), le Linee guida ministeriali di cui al D.M. n. 166/2025 e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

2. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale scolastico (docente e ATA) e agli alunni/studenti dell'Istituto, sia durante le attività didattiche e amministrative svolte in presenza sia nello svolgimento dello studio e delle attività individuali a casa correlate ai percorsi scolastici.

Art. 2 – Principio dell'approccio antropocentrico (Human-in-the-loop)

1. L'Intelligenza Artificiale è intesa esclusivamente quale strumento tecnologico di supporto alla progettazione didattica, all'inclusione scolastica e alla personalizzazione dei processi di apprendimento.

2. È fatto assoluto divieto di delegare a sistemi di IA scelte educative, processi di valutazione formativa o sommativa, nonché decisioni che possano incidere sul percorso scolastico degli studenti. La responsabilità esclusiva dell'azione educativa, della progettazione didattica e della valutazione rimane unicamente in capo al docente, nel pieno rispetto del principio di supervisione umana (human-in-the-loop).

Art. 3 – Regole di utilizzo per gli studenti e contrasto al plagio

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA generativa (a titolo esemplificativo: sintesi, brainstorming guidato, supporto linguistico e traduzioni) esclusivamente previa esplicita autorizzazione del docente, sotto la sua supervisione metodologica e per finalità strettamente didattiche, tenuto conto dell'età anagrafica e dei limiti previsti dai termini di servizio delle piattaforme.

2. Nello svolgimento di elaborati, ricerche, progetti o compiti assegnati per casa in cui sia stato consentito il ricorso all'IA, gli studenti hanno l'obbligo di dichiararne espressamente l'utilizzo, specificando lo strumento impiegato e la misura del suo contributo (mediante apposita nota metodologica o sezione bibliografica).

3. La presentazione come proprio di testi, codici, elaborati grafici o contenuti interamente o parzialmente generati dall'IA senza l'obbligatoria dichiarazione costituisce plagio, è equiparata alla copiatura da fonti non autorizzate e comporta l'applicazione delle misure e delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

Art. 4 – Linee guida per il personale docente

1. I docenti sono incoraggiati a integrare in modo critico e consapevole gli strumenti di IA per l'ottimizzazione della progettazione didattica e l'inclusione (es. predisposizione di materiali didattici adattati o semplificati per alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell'Apprendimento, simulazioni, attività laboratoriali).

2. Nella fase di verifica e valutazione degli apprendimenti, i docenti valorizzano il pensiero critico, l'originalità, la capacità di rielaborazione personale e il ragionamento logico dello studente, privilegiando metodologie e tipologie di prova idonee a prevenire un uso improprio dell'IA (quali prove strutturate e produzioni in classe, colloqui orali argomentativi e compiti di realtà).

3. Il personale docente partecipa alle iniziative di formazione e aggiornamento sull'Intelligenza Artificiale e sulla transizione digitale promosse dall'Istituto, anche nell'ambito delle risorse PNRR e dei piani di formazione nazionale.

Art. 5 – Tutela dei dati personali e privacy (GDPR)

1. È severamente vietato inserire nei prompt di sistemi di IA ad accesso libero (non coperti da licenze educational istituzionali né da accordi di trattamento dati conformi) dati personali, particolari (sensibili), biometrici o comunque identificativi di studenti, personale scolastico o terzi (quali nomi, cognomi, immagini, elaborati personali, diagnosi o provvedimenti disciplinari).

2. L'Istituto predispone e aggiorna periodicamente una Whitelist ufficiale delle piattaforme e degli applicativi di IA autorizzati per l'uso didattico e amministrativo, selezionati previa verifica della conformità dei termini di servizio alla normativa europea sulla tutela dei dati personali e dei minori.

Art. 6 – Sistemi ad alto rischio e monitoraggio

1. In conformità con la classificazione stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), i sistemi software basati su IA finalizzati al monitoraggio del comportamento degli studenti durante le prove di verifica (proctoring) o alla valutazione e profilazione delle competenze e dei percorsi di apprendimento rientrano nella categoria dei sistemi ad «alto rischio».

2. L'eventuale adozione di tali sistemi è subordinata allo svolgimento di una preventiva Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), alla verifica di conformità normativa e all'espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico, acquisito il parere obbligatorio del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

Art. 7 – Sanzioni e disposizioni finali

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento configura illecito disciplinare per gli studenti, sanzionabile ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e del Regolamento d'Istituto, nonché violazione dei doveri d'ufficio per il personale scolastico ai sensi della normativa contrattuale e disciplinare vigente.

2. Il presente Regolamento, approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 30 giugno 2026 e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 30 giugno 2026, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto e nella sezione dedicata del Portale Unica.

3. Il testo sarà sottoposto a monitoraggio e revisione periodica, con primo aggiornamento programmato entro il termine ultimo di adeguamento fissato ad agosto 2026, al fine di recepire eventuali ulteriori indicazioni operative ministeriali.

Francavilla al Mare, 30 giugno 2026
Pubblicato all'Albo Online e sul Portale Unica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD